

Letto in Senato questo breve pontificio, molte ragioni si portarono nelle successive discussioni, per assicurare e sostenere la legittimità di quanto s'era operato. E particolarmente dicevasi, che le leggi testè stabilite sui religiosi non erano che disciplinari, relative al buon ordine ed alla tranquillità dello stato; che dentro i proprii domini poteva ogni imperante imporre ai propri sudditi quelle leggi, che avesse riputate opportune, secondo i casi, ad impedire gli abusi e i disordini, ed a promuovere la pubblica edificazione; che sino da principio ciascun istituto claustrale era stato accolto dal governo veneziano, con l'obbligo e la promessa di adempiere lealmente ed esattamente in ogni tempo le leggi dello Stato: sopra tutto poi confermava il senato nelle addottate massime la prontezza del clero si regolare che secolare in obbedire alle promulgate deliberazioni. In prova della quale obbedienza, i superiori dei varii ordini religiosi domandavano al governo schiarimenti, chi su di un punto e chi su di uno altro, a fine di non rendersene in veruna guisa trasgressori. Perciò il senato, addì 29 dello stesso mese, decretò la risposta da mandare al papa, del tenore sèguente (1):

• 1768. 29 Dicembre. In Pregadi.

• Al sommo Pontefice.

• Quel sentimento di perfetta venerazione alla santa Sede, e
 • di sincerissima filiale riverenza verso la sacra persona di Vostra
 • Beatitudine, con cui ci siamo spiegati per ereditario istituto nella
 • risposta data sotto il 19 caduto al rispettato Breve in data 8 Ot-
 • tobre, quello stesso riprotestiamo all' altro egualmente rispettabile
 • Breve in data 17 Dicembre da noi ricevuto col maggior ossequio.

• Non senza grave dolore abbiamo potuto intendere, che mal-
 • grado la verità ed ingenuità delle significazioni nostre, l' animo
 • di V. Santità resti tuttavia perturbato per l' uso da noi fattosi della
 • potestà legislativa, sull' esercizio della quale non ci siamo punto

(1) Cod. cit., pag. 308.